



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti

DIPARTIMENTO INTERREGIONALE

Piazzale Flaminio, 9 - 00196 ROMA (RM)
TEL. (06)328221
FAX: (06)32822717

SITO INTERNET: <http://seried.lnd.it>

Stagione Sportiva **2025/2026**

Comunicato Ufficiale N° **3** del **9/07/2025**

Le Emittenti che intendano ottenere il rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio del diritto di cronaca sportiva del Campionato Nazionale Serie D (compresi Play-off, Play-out, Titolo Campione d'Italia, Coppa Italia e Campionato Nazionale Juniores Under 19) dovranno inviare il Regolamento sottoscritto e la relativa domanda (allegata al Regolamento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale), corredati di tutti i documenti elencati nell'art. 5 all'indirizzo di posta elettronica certificata giudicesportivo@pec.it.

Le modalità di acquisto dei diritti di diffusione *audio-video* non contemplati nel diritto di cronaca verranno rese note con successivo Comunicato.

Sul sito internet <https://seried.lnd.it> nella sezione dedicata "EMITTENTI - DIRITTI RADIO E TV" presente sulla homepage e alla voce "MODULISTICA" del menù "ORGANIZZAZIONE", oltre ad una copia del Regolamento, sarà disponibile un file periodicamente aggiornato con l'elenco delle Emittenti che avranno già ottenuto regolare autorizzazione.

Pubblicato il 9 luglio 2025.

Il Segretario
(Mauro de Angelis)

Il Presidente
(Giancarlo Abete)

DOMANDA DI CUI ALL'ART. 5
PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE DEL REGOLAMENTO PER LA CRONACA SPORTIVA

L'EMITTENTE (denominazione/ragione sociale)

in persona del suo (indicare carica sociale)

e legale rappresentante (nome del legale rappresentante firmatario)

ATTIVITA' ESERCITATA (es. TV, radio, web, web radio, web TV, TV e web, radio e web, etc.)

Indirizzo emittente (via, cap, città)

Telefono

Sito internet

Posta Certificata

Email

CONTATTI REDAZIONE

Riferimento

Email

Telefono

chiede al Dipartimento Interregionale l'autorizzazione per l'esercizio della cronaca sportiva per le gare delle competizioni organizzate da quest'ultimo nella stagione sportiva 2025/2026.

L'Emittente dichiara di aver preso atto che l'autorizzazione per l'esercizio del diritto di cronaca viene rilasciata dal Dipartimento Interregionale nel rispetto del *"Regolamento per l'esercizio della cronaca sportiva per la stagione sportiva 2025/2026"* ("il Regolamento") approvato con **Comunicato Ufficiale n. 3 del 9 luglio 2025**.

L'Emittente, in conformità con l'art. 4 del Regolamento, dichiara:

- a) di essere autorizzata all'esercizio dell'attività per cui viene richiesta l'autorizzazione, in base alle norme vigenti, e di essere iscritta come testata giornalistica presso la Cancelleria del Tribunale di competenza ai sensi dell'art. 5 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 e/o al Registro degli Operatori di Comunicazione, di cui alla legge 31 luglio 1997 n. 249;
- b) di affidare i propri servizi a soggetti iscritti all'Albo dei giornalisti nel rispetto della legge 3 febbraio 1963, n. 69 ovvero ai praticanti dell'emittente medesima;
- c) di aver stipulato con una primaria compagnia di assicurazioni autorizzata in Italia una polizza assicurativa a copertura di tutti gli eventuali danni a persone o cose direttamente o indirettamente provocati all'interno degli stadi nello svolgimento delle attività connesse all'esercizio della cronaca, con massimale assicurativo per la responsabilità civile verso terzi non inferiore a € 100.000 (centomila euro) per ogni sinistro relativo a persone o cose, ivi compresi i rischi connessi alle riprese televisive a bordo campo;
- d) di accettare incondizionatamente il Regolamento;
- e) di impegnarsi a comunicare ogni variazione dei dati sopra indicati entro 7 (sette) giorni;
- f) di impegnarsi a fornire gratuitamente, al Dipartimento Interregionale, le registrazioni video e/o audio integrali originali realizzate.

L'Emittente allega alla presente domanda i seguenti documenti:

- 1) titolo legittimante all'esercizio dell'attività di emittente e certificato di iscrizione presso la Cancelleria del Tribunale e/o al Registro degli Operatori di Comunicazione;
- 2) polizza assicurativa conforme al Regolamento.

L'Emittente è consapevole che, ai fini del rilascio della presente autorizzazione e dei relativi accrediti in occasione delle gare, il Dipartimento Interregionale dovrà obbligatoriamente trattare, per le finalità di cui al presente atto, i dati personali dei giornalisti e dei tecnici incaricati di operare presso gli stadi ed ha già reso noto agli interessati tale obbligatorio.

L'Emittente resta in attesa di ricevere dal Dipartimento Interregionale la comunicazione dell'accertata regolarità della presente domanda e della relativa autorizzazione.

Per qualunque controversia relativa al Regolamento e/o alla presente richiesta di autorizzazione, la competenza esclusiva è del Foro di Roma.

Distinti saluti.

Roma, _____

IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'EMITTENTE

(nome e carica sociale)

(firma)

DIPARTIMENTO INTERREGIONALE



REGOLAMENTO

PER L'ESERCIZIO DELLA CRONACA SPORTIVA

STAGIONE SPORTIVA 2025/2026

ARTICOLO 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente regolamento (di seguito **"Regolamento"**) è emanato dalla Lega Nazionale Dilettanti - Dipartimento Interregionale (di seguito **"Dipartimento Interregionale"**) nel rispetto dell'art. 21 della Costituzione e delle leggi vigenti in materia, per assicurare l'esercizio del diritto di cronaca relativamente alle gare delle competizioni calcistiche organizzate, nella stagione sportiva 2025/2026, dal Dipartimento Interregionale, e quindi del Campionato di calcio maschile Nazionale di Serie D, incluse fasi di Play-off e Play-out, della Coppa Italia e del Campionato Nazionale Juniores Under 19 (di seguito le **"Gare"**).

Il Dipartimento Interregionale assicura a tutti gli organi di informazione (i.e. emittenti radio-televisive, siti web, pagine e canali social, etc., di seguito **"le Emittenti"**) l'esercizio del diritto di cronaca alle medesime condizioni, nei limiti di cui al presente Regolamento e compatibilmente con la necessità di tutelare la regolarità delle competizioni e di garantire la sicurezza negli stadi, nonché nel rispetto dei diritti di cui sono titolari la Lega Nazionale Dilettanti (di seguito **"LND"**) e suoi aventi causa, il Dipartimento Interregionale e le società sportive che disputano le Gare.

Al di fuori di tali limiti, conformemente alle deleghe conferite dalle società calcistiche, compete in esclusiva alla LND, che con espressa licenza ne ha affidato la gestione alla LND Servizi S.r.l., la negoziazione di separati accordi con i singoli operatori dei mezzi di comunicazione aventi ad oggetto i diritti di utilizzazione e sfruttamento economico delle Gare, con ogni mezzo e in ogni formato, i quali restano espressamente esclusi dal perimetro del presente Regolamento.

L'esercizio del diritto di cronaca sportiva non si può identificare in nessun caso con la diffusione in diretta delle immagini delle gare, in tutto o in parte, né con il commento radiofonico in diretta delle stesse. Per tali trasmissioni audio e/o video, le Emittenti interessate dovranno stipulare specifici accordi con la LND o la propria avente causa LND Servizi S.r.l. con le modalità che verranno rese note con successivo Comunicato.

Resta inteso che per "diritto di cronaca" si intende la descrizione della Gara, mediante immagini e/o commento parlato, che venga diffusa, pubblicata o comunque messa a disposizione del pubblico, con le modalità e nei limiti prescritti dal presente Regolamento, fino al decorso di 48 ore dal termine della Gara, in linea con le disposizioni di cui all'art. 5 del d.lgs. 9/2008 e che in nessun caso rientra nell'esercizio del diritto di cronaca l'archiviazione, la registrazione, la diffusione e/o la messa a disposizione del pubblico, o comunque qualsiasi ulteriore o diversa utilizzazione, con qualsiasi mezzo e in qualsiasi modo, delle registrazioni effettuate dalle Emittenti nell'esercizio del diritto di cronaca successivamente allo spirare di detto termine di 48 ore.

ARTICOLO 2 - DIRITTO DI CRONACA AUDIO-VIDEO

La cronaca audio-video riguarda ciascun giorno di calendario solare nel quale si svolgono le Gare e tutte le Emittenti, a prescindere dal mezzo di diffusione utilizzato (es. onde radio tradizionali, digitale, satellite, fibra, streaming su siti web, pagine e canali social, etc.).

Le immagini di ciascuna Gara, con o senza commento parlato, **possono essere utilizzate esclusivamente in differita**, almeno tre ore dopo il termine della Gara, nell'ambito di telegiornali, contenitori e trasmissioni a carattere informativo. Solo in caso di Gara serale, le immagini potranno essere trasmesse trascorsi 30 (trenta) minuti dalla sua conclusione.

La trasmissione delle immagini salienti delle Gare **non può superare gli 8 (otto) minuti complessivi per ciascuna giornata o turno della competizione**, di cui non più di 4 (quattro) minuti per ciascun giorno solare e, nell'ambito dello stesso giorno, **non più di 3 (tre) minuti per singola Gara**. Per i fornitori di contenuti a pagamento, indipendentemente dal mezzo o piattaforma utilizzati, il limite è di tre minuti per ciascuna giornata.

Le emittenti s'impegnano ad inviare gratuitamente a LND Servizi, entro e non oltre le ore 12.00 del lunedì seguente la giornata di Campionato, entro e non oltre 12 ore dal termine della gara di Coppa Italia, **il file con i gol di ogni partita ripresa**. LND Servizi e suoi aventi causa potranno utilizzare dette registrazioni nell'ambito di programmi a diffusione nazionale o locale aventi ad oggetto la Competizione o per finalità istituzionali e/o di archivio, inoltre si riserva il diritto, **decorse 24 ore da ogni gara, di inviare le immagini dei gol e gli highlights così come ricevuti dalle Emittenti autorizzate, a broadcast e social network nazionali. Le Emittenti sottoscrivendo il presente regolamento, autorizzano LND Servizi a quanto sopra.**

In occasione di ogni trasmissione, in apertura e in chiusura di ogni programma, è fatto obbligo a tutte le Emittenti di inserire la sigla realizzata dal Dipartimento Interregionale, disponibile sul sito internet <https://seried.lnd.it> nella sezione dedicata "EMITTENTI - DIRITTI RADIO E TV".

Nel rispetto di tali condizioni è riconosciuta la più ampia libertà delle Emittenti di proporre le immagini disponibili secondo le proprie scelte editoriali.

ARTICOLO 3 - DIRITTO DI CRONACA AUDIO

La cronaca audio riguarda ciascun giorno di calendario solare nel quale si svolgono le Gare e tutte le Emittenti, a prescindere dal mezzo di diffusione utilizzato (es. onde radio tradizionali, digitale, satellite, fibra, streaming su siti web, pagine e canali social, etc.).

Le Emittenti possono esercitare il diritto di cronaca attraverso commenti audio trasmessi in diretta, in apertura e chiusura dei due tempi delle Gare, **con brevi flash di aggiornamento** nel corso delle Gare, per una **durata complessiva non superiore a 5 (cinque) minuti per ciascuna Gara**, eventualmente integrati da rassegne informative dei soli risultati delle Gare in corso di svolgimento, **purché non accompagnate da radiocronache in diretta**. La cronaca audio da parte delle Emittenti autorizzate all'accesso negli stadi avviene nell'ambito di trasmissioni a contenuto informativo.

In occasione di ogni trasmissione, in apertura e in chiusura di ogni programma, è fatto obbligo a tutte le Emittenti di inserire la sigla realizzata dal Dipartimento Interregionale, ove disponibile.

All'interno di tali limiti è riconosciuta la più ampia libertà di cronaca da parte delle Emittenti.

ARTICOLO 4 - REQUISITI PER L'AUTORIZZAZIONE

L'esercizio della cronaca sportiva è subordinato ad autorizzazione del Dipartimento Interregionale, che viene rilasciata alle emittenti che:

- a) siano autorizzate dalle competenti autorità, in base alle norme vigenti, all'esercizio dell'attività per la quale viene richiesta l'autorizzazione e siano iscritte come testata giornalistica presso la Cancelleria del Tribunale nella circoscrizione di competenza, ai sensi dell'art. 5 della legge 8 febbraio 1948 n. 47, e/o al Registro degli Operatori di Comunicazione, di cui alla legge 31 luglio 1997 n. 249;
- b) affidino i propri servizi di cronaca sportiva a soggetti iscritti all'Albo dei giornalisti professionisti e/o pubblicisti nel rispetto della Legge 3 febbraio 1963 n. 69 o a praticanti che presentino regolare documento d'identità e che risultino, da apposita dichiarazione firmata dal Direttore responsabile che se ne assume la responsabilità, inviati dalla testata richiedente;
- c) abbiano stipulato con una primaria compagnia di assicurazioni autorizzata ad operare in Italia una polizza a copertura di tutti gli eventuali danni a persone e/o cose da esse direttamente o indirettamente provocati all'interno degli stadi nello svolgimento delle attività connesse all'esercizio della cronaca sportiva, ivi compresi i rischi connessi alle riprese televisive a bordo campo. I massimali assicurativi per la responsabilità civile verso terzi non dovranno essere inferiori a € 100.000 (centomila euro) per ciascun sinistro;
- d) accettino il presente Regolamento e si impegnino a rispettarlo in ogni sua clausola;
- e) comunichino al Dipartimento Interregionale, entro sette giorni, le eventuali variazioni riguardanti i suddetti requisiti.

ARTICOLO 5 - MODALITÀ PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE

Per ottenere l'autorizzazione all'esercizio della cronaca sportiva, le Emittenti debbono far pervenire domanda scritta al Dipartimento Interregionale, redatta in conformità al modello allegato al presente Regolamento.

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:

- 1) titolo legittimante l'esercizio dell'attività di Emittente, in regola con le disposizioni vigenti, ivi incluso certificato di iscrizione presso la Cancelleria del Tribunale nella cui circoscrizione la pubblicazione deve effettuarsi, ai sensi dell'art. 5 della legge 8 febbraio 1948 n. 47 e/o al Registro degli Operatori di Comunicazione, di cui alla legge 31 luglio 1997 n. 249;
- 2) polizza assicurativa di cui alla lettera c) del precedente art. 4.

Ogni variazione dei dati di cui ai precedenti punti 1 e 2 dovrà essere comunicata al Dipartimento Interregionale entro 7 (sette) giorni.

Il Dipartimento Interregionale esamina le domande pervenute e la relativa documentazione e, ove ne accerti la regolarità e la completezza, concede all'Emittente l'autorizzazione. In caso contrario, invita l'Emittente a regolarizzare o completare la domanda e/o la documentazione allegata.

Il Dipartimento Interregionale può accogliere un numero limitato di domande con specifico riferimento ai posti ed allo spazio a disposizione nei singoli stadi, in modo tale da rispettare le superiori esigenze di ordine pubblico.

ARTICOLO 6 - VALIDITÀ ED EFFICACIA DELL'AUTORIZZAZIONE

L'autorizzazione all'esercizio della cronaca sportiva ha validità ed efficacia limitatamente alla stagione calcistica 2025/2026 e, pertanto, scade automaticamente ed improrogabilmente il 30 giugno 2026.

L'autorizzazione non è cedibile a terzi e decade automaticamente qualora nel corso della stagione per la quale è rilasciata l'Emittente cessi o sospenda, per qualsiasi motivo, la sua attività.

Nel rispetto delle vigenti normative sulla sicurezza degli impianti, l'autorizzazione concessa dal Dipartimento Interregionale non costituisce di per sé titolo di accesso agli stadi, che deve essere rilasciato mediante specifico accredito dalle singole società ospitanti, compatibilmente con gli spazi disponibili negli stadi.

ARTICOLO 7 - ACCESSO AGLI STADI

L'accesso agli stadi delle Emittenti è subordinato all'autorizzazione da parte del Dipartimento Interregionale e al titolo di accesso rilasciato - mediante accredito - dalle singole società ospitanti ciascuna Gara.

La richiesta di accredito deve essere presentata almeno 4 (quattro) giorni prima della data prevista per la Gara. I nomi dei giornalisti e dei tecnici per i quali è domandato l'accredito devono essere inoltrati alla società che organizza la Gara, la quale provvederà alla verifica dei necessari titoli come di seguito indicato.

In occasione delle Gare ufficiali potranno accedere gratuitamente alle postazioni riservate agli organi di informazione nei singoli stadi unicamente:

- a) i giornalisti dell'Emittente in possesso dell'autorizzazione del Dipartimento Interregionale e dell'accredito della società ospitante, i quali siano in possesso dei requisiti previsti dall'art.4 lett. b)
- b) il personale tecnico dell'Emittente in possesso dell'autorizzazione del Dipartimento Interregionale e dell'accredito della società ospitante, che dovrà sempre accompagnare all'ingresso dal giornalista incaricato del servizio e dovrà esibire un documento di riconoscimento, munito di fotografia e rilasciato dall'Emittente, attestante la sua appartenenza all'Emittente stessa;

La società ospitante la Gara dovrà negare l'accredito per l'accesso allo stadio alle Emittenti, e ai relativi addetti, sprovvisti dei requisiti sopra indicati, pena l'applicabilità di quanto previsto dall'art. 12 ultimo comma.

L'accesso allo stadio è consentito a due giornalisti e due tecnici per le Emittenti televisive, a un giornalista e un tecnico per ciascuna Emittente radiofonica e web TV, ad un giornalista per ciascuna Emittente web radio o altra tipologia.

La società potrà negare l'accredito laddove l'ingresso dei giornalisti, personale tecnico e/o attrezzature di registrazione e ripresa risulti pregiudizievole per l'ordine pubblico e/o per il regolare svolgimento della Gara sulla base di quanto comunicato dall'Autorità di Pubblica Sicurezza.

Nel caso di gare in campo neutro l'accesso sarà regolato dalla società ospitante e consentito alle Emittenti in possesso di autorizzazione per il diritto di cronaca delle gare di entrambe le società che disputeranno la Gara.

ARTICOLO 8 - INTERVISTE E ASPETTI ORGANIZZATIVI

In occasione delle Gare ufficiali i tesserati potranno rilasciare interviste solo trascorsi quindici minuti dal termine della Gara e nei locali all'uopo predisposti.

Le interviste audio-video potranno essere trasmesse - soltanto in differita - non prima di tre ore dal termine della Gara. Solo in caso di evento sportivo serale le relative interviste potranno essere trasmesse trascorsi 30 minuti dalla conclusione della Gara.

Le interviste audio, anche nell'ipotesi di evento sportivo serale, potranno essere trasmesse - soltanto in differita - non prima di 30 minuti dal termine della Gara.

Le Emittenti devono occupare le postazioni loro assegnate nella tribuna stampa o in altro settore ad esse appositamente riservato dalle società in funzione della ricettività dello stadio.

Per garantire l'ordinato svolgimento delle attività ed evitare ogni ostacolo alle stesse, durante le Gare, ad eccezione dell'intervallo tra il primo e il secondo tempo, le Emittenti non potranno spostarsi all'interno della tribuna stampa per effettuare riprese, interviste o altre attività.

Non è consentito alle Emittenti accedere ai settori riservati al pubblico ed alle aree di pertinenza tecnica (recinto di giuoco, sottopassaggi, spogliatoi). Le emittenti che hanno acquistato i diritti audio-video avranno titolo prioritario all'accesso alle aree di pertinenza tecnica di cui sopra nei limiti e compatibilmente con gli spazi esistenti all'interno del recinto di giuoco.

ARTICOLO 9 - ATTIVITÀ VIETATE

E' fatto divieto alle Emittenti e al relativo personale giornalistico e tecnico di:

- cedere o concedere a terzi o, comunque, fare utilizzare a terzi, anche a titolo gratuito, le registrazioni audio e/o video delle Gare;
- interferire, intralciare o comunque recare disturbo all'esercizio dei diritti di sfruttamento economico delle Gare da parte dei soggetti che abbiano acquistati i relativi diritti;
- interferire, intralciare o comunque recare disturbo all'esercizio del diritto di cronaca da parte delle altre emittenti;
- collocare microfoni in prossimità delle panchine o comunque in aree non espressamente autorizzate dal Dipartimento Interregionale;
- occupare, con le proprie apparecchiature, spazi diversi da quelli ad essi assegnati dagli organizzatori;
- invadere il terreno di gioco, sostare ai bordi del campo o porre in essere qualsiasi altra attività che possa risultare pericolosa per i calciatori, per i direttori di gara, per gli altri addetti ai lavori e/o per il pubblico;
- sostare negli spazi riservati al pubblico, nonché sulle scale, le rampe ed i passaggi;
- collocare le attrezzature, compresi i cavi, in modo tale da pregiudicare l'incolumità dei calciatori e/o del pubblico e/o intralciare l'afflusso ed il deflusso degli spettatori;
- utilizzare gli impianti di servizio dello stadio (energia elettrica, acqua, etc.) senza aver ottenuto l'autorizzazione degli organizzatori della Gara e senza il previo pagamento dei servizi da utilizzare;
- richiedere l'assistenza del personale in forza allo stadio;
- porre in essere qualsiasi altra attività che sia comunque in contrasto con le disposizioni emanate dal Dipartimento Interregionale e/o che violi i limiti del diritto di cronaca.

ARTICOLO 10 - DIVIETI NELL'AMBITO DELL'ESERCIZIO DELLA CRONACA SPORTIVA

In relazione all'esercizio del diritto di cronaca disciplinato dal presente Regolamento o comunque in occasione delle Gare è fatto tassativo divieto alle Emittenti di:

- effettuare durante lo svolgimento delle Gare – per telefono o con qualsiasi altro mezzo – collegamenti in diretta con gli stadi per la trasmissione di cronache e commenti nei tempi intercorrenti tra le singole rassegne informative previste dal precedente art. 3;
- effettuare, per telefono o con qualsiasi diverso mezzo, collegamenti con altre emittenti, anche appartenenti allo stesso gruppo, catena o consorzio, per la trasmissione in diretta o in differita di cronache, commenti e *flash* di aggiornamento aventi ad oggetto le Gare;
- effettuare collegamenti in diretta con gli stadi per la diffusione di interviste con tesserati;
- effettuare cronache o *flash* di aggiornamento con il patrocinio o con l'abbinamento pubblicitario di aziende commerciali o industriali;

- utilizzare per iniziative promo-pubblicitarie e/o commerciali il materiale audiovisivo realizzato negli stadi, ancorché contenuto nei limiti di tempo concessi per la cronaca sportiva;
- utilizzare spezzoni delle riprese visive e sonore delle Gare e delle interviste effettuate all'interno degli stadi per rubriche e programmi televisivi di varietà;
- utilizzare le riprese visive e sonore delle Gare per la commercializzazione, in Italia o all'estero, attraverso qualsiasi strumento ovvero canale di diffusione senza la preventiva autorizzazione scritta del Dipartimento Interregionale, al quale dovranno essere fornite le riprese visive e sonore che si intendono commercializzare;
- porre in essere qualsiasi utilizzazione delle riprese audio e/o video realizzate in occasione delle Gare che non sia espressamente autorizzata nel presente Regolamento.

ARTICOLO 11 - RESPONSABILITÀ

Le Emittenti sono responsabili verso il Dipartimento Interregionale, le società organizzatrici, le altre emittenti, il proprietario dello stadio e verso i terzi di ogni evento dannoso cagionato dai soggetti incaricati dalle Emittenti ovvero dalle attrezzature dagli stessi introdotte all'interno dello stadio.

ARTICOLO 12 - DOVERI DI VIGILANZA E CONTROLLO A CARICO DELLE SOCIETÀ CALCISTICHE

Le società calcistiche ospitanti sono tenute ad esercitare efficace opera di vigilanza e di controllo al fine di assicurare il pieno rispetto del presente Regolamento.

Le società, tramite i propri dirigenti e gli addetti alla vigilanza nell'ingresso agli stadi, hanno l'obbligo di impedire l'accesso a coloro che, anche se muniti di tessere o di biglietti, sia omaggio che a pagamento, pretendano di accedere allo stadio per effettuare attività giornalistica o qualsiasi altra attività contemplata dal presente Regolamento senza la prescritta autorizzazione.

Le società sono tenute a verificare l'identità, e l'iscrizione al relativo albo professionale, dei giornalisti professionisti o pubblicisti o dei praticanti (in possesso di documento d'identità e di apposita dichiarazione firmata dal Direttore responsabile che se ne assume la responsabilità) per i quali è richiesto l'accredito ai fini dell'esercizio del diritto di cronaca.

È vietato alle società far accedere allo stadio i giornalisti e il personale tecnico delle Emittenti sprovviste delle prescritte autorizzazioni, ovvero persone a carico delle quali sia stato adottato il provvedimento di sospensione o quello di revoca dell'autorizzazione ai sensi del successivo art. 13.

Le società interessate devono dare immediata comunicazione scritta al Dipartimento Interregionale, per i provvedimenti consequenziali, delle violazioni del presente Regolamento di cui siano venute a conoscenza.

Le società che non esercitino la dovuta vigilanza ovvero non facciano rispettare, per quanto di loro competenza, le disposizioni del presente Regolamento potranno essere sanzionate dal Dipartimento Interregionale per un importo compreso tra un minimo di € 100 (cento euro) e un massimo di € 3.000 (tremila euro), ferme restando le determinazioni degli organi della giustizia sportiva ai sensi dell'articolo 1 bis CGS. In caso di reiterate violazioni agli obblighi suddetti, le sanzioni suddette possono essere aumentate fino al doppio.

ARTICOLO 13 - SANZIONI NEI CONFRONTI DELLE EMITTENTI

Il Dipartimento Interregionale può adottare i seguenti provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Emittenti inadempienti rispetto alle previsioni del presente Regolamento:

- a) **diffida**: nel caso di violazione del presente Regolamento non diversamente sanzionata;
- b) **sospensione dell'autorizzazione** da un minimo di giorni sette ad un massimo di giorni trenta:
 - a. nel caso di Emittente che, già incorsa nella diffida, commetta una nuova violazione del Regolamento sanzionabile con diffida;
 - b. nei casi di violazione degli artt. 2, 3, 8, 9 e 10 del presente Regolamento; in tale fattispecie, la sospensione è accompagnata dall'applicazione di una penale da un minimo di € 500 (cinquecento euro) ad un massimo di € 5.000 (cinquemila euro);
- c) **revoca dell'autorizzazione**:
 - a. nel caso di Emittente che, già incorsa nella sospensione, commetta una qualunque violazione ulteriore del Regolamento;
 - b. nel caso di Emittente che perda anche uno solo dei requisiti di cui al precedente art. 4.

Le sanzioni hanno efficacia immediata e sono comunicate alle società interessate al fine della loro esecuzione.

All'Emittente sanzionata con sospensione o revoca dell'autorizzazione è vietato accedere agli stadi con il proprio personale tecnico e le proprie attrezzature dal momento in cui il provvedimento è comunicato e, nel caso di sospensione, fino a tutta la durata della stagione.

Resta salvo, nei casi di violazione dei limiti di cui ai precedenti artt. 2 e 3, il diritto del Dipartimento Interregionale e delle società interessate di ottenere dall'Emittente inadempiente il risarcimento dei danni subiti.

ARTICOLO 14 - NULLITÀ DI ACCORDI IN CONTRASTO CON IL PRESENTE REGOLAMENTO

È nulla ogni convenzione stipulata da Emittenti con proprietari e/o gestori degli stadi o altri soggetti terzi che attribuisca alle Emittenti stesse diritti e facoltà elusive o comunque in violazione del presente Regolamento.

IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'EMITTENTE

(timbro emittente)

(nome e carica sociale)

(firma)